

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 65

venerdì, 30 dicembre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2022, n. 47 Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il perdurare degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020.	4
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2022, n. 48 Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati "Terme Tettuccio", "Terme Regina" e "Terme Excelsior".	11
SEZIONE II	19
CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno	20
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2022, n. 360 Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2022, collegato alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 47 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il perdurare degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020.).	20
ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2022, n. 572 Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2022, collegato alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati "Terme Tettuccio", "Terme Regina" e "Terme Excelsior").	22

SEZIONE

I

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE, N. 47

Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il perdurare degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020
- Art. 2 - Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2020
- Art. 3 - Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 31/2020
- Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria
- Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Considerato quanto segue:

1. La crisi dell'economia e, in particolare, del settore edilizio conseguente alla situazione socio-sanitaria che ha caratterizzato questi ultimi anni, aggravata anche dai recenti eventi di rilievo internazionale;
2. Le misure adottate a livello nazionale per contrastare gli effetti negativi di tale crisi;
3. Si ritiene opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014, dei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi dalla normativa statale;
4. È, altresì, opportuno prolungare fino alla medesima data indicata al precedente punto 3, l'efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio - contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza dal 23 febbraio 2020;
5. Si ritiene opportuno, infine, prolungare al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale applicare la deroga a quanto stabilito dall'articolo 93, comma 3, e dall'articolo 94, comma 2 quater, della l.r. 65/2014, con riferimento alle misure di salvaguardia in decadenza relative ai piani strutturali;
6. Non sono previsti oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici.
Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020

1. Al punto 6 del preambolo della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19); le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
2. Al punto 7 del preambolo della legge regionale 31/2020 le parole: "30 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2023".

Art. 2

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: "30 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "30 dicembre 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: "30 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2023," e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

Art. 3

Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza.
Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020 le parole: "30 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "30 dicembre 2023".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 bis della l.r.31/2020 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023".

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 29 dicembre 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.12.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 19 settembre 2022, n. 2
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 22 settembre 2022, n. 144

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Stefano Baccelli

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 15 dicembre 2022

Approvata in data 21 dicembre 2022

Divenuta legge regionale 40/2022 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 29 maggio 2020, n. 31](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2022, N. 48

Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Acquisizione al patrimonio regionale di immobili di proprietà della società Terme di Montecatini S.p.A. per finalità di valorizzazione culturale

Art. 2 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);

Visto il decreto 14 Marzo 2001 n. 38920 del Ministro per i Beni e le attività culturali che ha dichiarato il complesso immobiliare delle Terme di Montecatini come avente interesse particolarmente importante ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), sottoponendolo al relativo regime di tutela vincolistica;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana");

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), ed in particolare, le disposizioni di cui al capo IV "Acquisizione al patrimonio regionale del patrimonio fotografico della società F.Ili Alinari I.D.E.A. S.p.A.";

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77);

Considerato quanto segue:

1. Risulta pendente presso la sezione fallimentare del Tribunale di Pistoia un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale della società Terme di Montecatini S.p.A., nel corso del quale è stata presentata dalla suddetta società un'istanza di accesso alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 84 e seguenti del d.lgs. 14/2019;
2. La competente autorità giudiziaria ha accolto l'istanza di cui al punto 1 ed ha assegnato alla società un termine di sessanta giorni per il deposito del piano e della proposta di concordato;
3. La Regione è titolare di una competenza istituzionale in materia di valorizzazione dei beni culturali, esercitabile su alcuni immobili del complesso termale in potenziale sinergia con le iniziative già dispiegate dal Comune di Montecatini Terme, che nel 2017 ha acquisito la Palazzina Regia facente parte del complesso stesso;

4. La Convenzione di Parigi, firmata in data 16 novembre 1972 (Recupero e protezione di beni culturali – ecologia convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale), ha per finalità la protezione del patrimonio culturale mondiale e lo riconosce come elemento necessario e fondamentale per lo sviluppo delle società di tutto il pianeta;
5. L'importanza che il termalismo riveste per l'economia e lo sviluppo turistico di Montecatini Terme è fondamentale in quanto il nome stesso di Montecatini risulta da sempre indissolubilmente legato alle terme e al concetto di benessere;
6. Il Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, in data 26 luglio 2021, durante la 44^a sessione a Fuzhou (Cina) ha attribuito alle Terme di Montecatini, il riconoscimento, dell'"Eccezionale Valore Universale (Outstanding Universal Value "OUV") come uno dei luoghi del sito transnazionale "The Great Spa Towns of Europe", ovvero, "Le Grandi Città termali d'Europa"- che comprende undici città in sette Stati (Baden bei Wien in Austria, Spa in Belgio, Karlovy Vary, Frantiskovy Lázně e Mariánské Lázně nella Repubblica Ceca, Vichy in Francia, Bad Ems, Baden-Baden e Bad Kissingen in Germania e Bath nel Regno Unito), oltre a Montecatini Terme), che vengono considerate le più rappresentative dell'importante fenomeno termale europeo, che ha avuto la sua massima espressione a partire dal 1700 fino agli anni trenta del '900;
7. Il contributo che un sito del Patrimonio Mondiale apporta allo sviluppo sostenibile nel suo significato più ampio, comporta che tale patrimonio culturale sia gestito e valorizzato con responsabilità, curando il mantenimento delle componenti identitarie dell'OUV. Il piano di gestione locale (PdG), strumento operativo UNESCO che si colloca nel più ampio sistema di gestione generale (SGG) per l'intero sito "The Great Spa Towns of Europe" e prevede la partecipazione agli organismi deputati alla governance del sito stesso;
8. Le terme incarnano, tra i valori immateriali, quelli di una tradizione di vitalità e salute tipici degli usi medici degli anni '30 del '900, il cui significato testimoniale è comunicato, in modo eccellente, nelle forme artistiche e decorative proprie del Liberty ed è avvalorato dalla continuità delle cure idropiniche svolte in uno scenario unico all'interno dello stesso insediamento urbano circostante;
9. L'edificio denominato "Tettuccio" rappresenta la migliore sintesi identitaria della cultura storico-artistica-architettonica sviluppatasi a Montecatini, "fabbrica" complessa che ha visto in epoca liberty impiegate eccellenti maestranze artistiche, tra cui spicca il nome di Galileo Chini, pittore, decoratore, grafico e ceramista, di cui nel 2023 ricorre il 150° dalla nascita;
10. Le terme di Montecatini furono frequentate, tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, anche dai grandi nomi della musica contemporanea dell'epoca, primi fra tutti Giuseppe Verdi, che vi soggiornò tra il 1882 e il 1900, insieme al suo editore Ricordi e Giacomo Puccini che al Tettuccio incontrava Arturo Toscanini ed Enrico Caruso;
11. Nel 1928, grazie all'impulso termale sviluppatosi in virtù del sistema degli stabilimenti, il comune prese il nome di Montecatini Terme abbandonando la precedente denominazione di Bagni di Montecatini;
12. Vi è l'opportunità di attuare un intervento volto anche a garantire l'integrità del complesso delle Terme di Montecatini evitando la parziale dispersione di alcuni immobili facenti parte di esso;
13. L'acquisizione da parte della Regione di immobili facenti parte del complesso termale e soggetti a tutela vincolistica, per le suddette finalità di valorizzazione, non comporta in alcun modo un'ingerenza nella gestione dell'attività sanitaria di assistenza termale;

14. Si riscontra la necessità di valorizzare la straordinaria ricchezza del patrimonio fotografico Alinari in attuazione al piano strategico di sviluppo culturale dello stesso patrimonio approvato, ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 65/2019, con delibera della Giunta regionale 17 febbraio 2020, n. 181 e successivamente aggiornato con delibera della Giunta regionale 15 settembre 2020, n.1231, ove si prevede che, nell'ambito degli obiettivi di valorizzazione pubblica, vi sia la creazione di un "centro polivalente per la conservazione, descrizione e gestione di archivi fotografici e fotografie, ai fini dello studio, della ricerca in storia della fotografia";
15. Appare altamente opportuna, oltre che del tutto congrua rispetto alle competenze istituzionali della Regione evidenziate al punto 3, l'approvazione di una norma che autorizzi la Regione ad acquisire al patrimonio regionale determinati immobili del complesso termale nell'ambito del piano di concordato preventivo di cui al punto 2, intendendone gli oneri integralmente riferibili al solo acquisto degli immobili, e non ai successivi interventi di valorizzazione culturale;

Approva la presente legge

Art. 1

Acquisizione al patrimonio regionale di immobili di proprietà della società
Terme di Montecatini S.p.A. per finalità di valorizzazione culturale

1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), a formulare una proposta irrevocabile di acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati "Terme Tettuccio", "Terme Regina" e "Terme Excelsior" di proprietà della società Terme di Montecatini S.p.A., e dichiarati come aventi interesse particolarmente importante ai sensi della normativa in materia di beni culturali, per finalità riconducibili alle proprie competenze istituzionali in materia di valorizzazione dei beni culturali.
2. L'acquisizione di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ed è subordinata all'omologa del concordato preventivo.
3. Il prezzo di acquisizione degli immobili è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"). In ogni caso, la spesa per l'acquisto degli immobili, anche al di sotto del massimo fissato dall'articolo 2, non potrà superare l'importo risultante dalla convalida o attestazione della stima, in conformità al medesimo articolo 21 della l.r. 77/2004.
4. La Giunta regionale individua le strategie di valorizzazione degli immobili di cui al comma 1, in coerenza con i principi del d.lgs. 42/2004, in riferimento alla costituzione di un centro polivalente per la storia della fotografia del '900, altresì valorizzando le specificità storico, artistiche e la vocazione culturale del territorio, anche attraverso gli opportuni accordi con il Ministero della cultura e il Comune di Montecatini Terme.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto con la presente legge è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 16.400.000,00 per l'anno 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023 - 2025, annualità 2023.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025 per competenza e cassa, di uguale importo:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 16.400.000,00;
 - in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 16.400.000,00.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 29 dicembre 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.12.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 7 dicembre 2022, n. 20
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 12 dicembre 2022, n. 167

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

Assegnata alle 1^a e 5^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 21 dicembre 2022

Approvata in data 22 dicembre 2022

Divenuta legge regionale 44/2022 (atti del Consiglio)

SEZIONE II





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 360 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2022, collegato alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 47 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il perdurare degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020.).

Il Consiglio regionale

Premesso che la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), detta specifici termini temporali per il rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica, chiamati a recepire le importanti innovazioni che la medesima l.r. 65/2014 ha introdotto per la tutela del territorio e per un suo sviluppo urbanistico sostenibile;

Ricordato che con la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19), il Consiglio regionale, nell'evidenza di come la situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 avesse reso impossibile alle amministrazioni comunali attivare i procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica in ottemperanza alle previsioni originarie della l.r. 65/2014, aveva stabilito la proroga dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014, dei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi decretata a causa dell'emergenza sanitaria dalla normativa statale, nonché dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della legge regionale 1 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio, contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza dal 23 febbraio 2020, ed, infine, dei termini dei procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 31/2020;

Ricordato altresì che, prorogandosi lo stato di emergenza, il Consiglio regionale ha provveduto ad approvare, con successivi provvedimenti legislativi, l.r. 102/2020 e l.r. 15/2021, la proroga dei termini definiti dalla l.r. 31/2020 fino al 31 dicembre 2022 per le previsioni urbanistiche ex articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014 e per quelle di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, nonché di ventiquattro mesi quella per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della l.r. 31/2020, oppure avviati entro il 31 dicembre 2020;

Ricordato ancora che, con ulteriori provvedimenti, l.r. 51/2020, l.r. 102/2020, e l.r. 47/2021, si è provveduto ad inserire nella l.r. 31/2020 disposizioni specifiche per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 dicembre 2022, prevedendo la possibilità di realizzare, in deroga ad alcune previsioni della l.r. 65/2014 di cui all'articolo 93, comma 3 e all'articolo 94, comma 2 quater, alcune tipologie di interventi edilizi;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 47 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il perdurare degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020), con la quale si prolunga nuovamente, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014, dei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi dalla normativa statale, a causa del perdurare dello stato di emergenza, nonché l'efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza dalla stessa data del 23 febbraio 2020, ed infine il termine entro il quale applicare la deroga a quanto stabilito dall'articolo 93, comma 3, e dall'articolo 94, comma 2 quater, della l.r. 65/2014, con riferimento alle misure di salvaguardia in decadenza relative ai piani strutturali;

Considerato che quanto disposto dalla l.r. 47/2022:

- è motivato dalla situazione di crisi dell'economia e, in particolare, del settore edilizio conseguente alla situazione socio-sanitaria che ha caratterizzato questi ultimi anni, pandemia da COVID-19, situazione aggravata dai recenti eventi di rilievo internazionale: invasione dell'Ucraina da parte della Russia e conseguente conflitto, con ripercussioni sulla approvvigionamento energetico e su costi e difficoltà di reperimento delle materie prime, e si pone in linea con le misure adottate a livello nazionale per contrastare gli effetti negativi di tale crisi;
- conseguentemente, intende supportare i comuni che, per tali motivi, continuano ad avere difficoltà nella attuazione e nella gestione degli stessi strumenti urbanistici e delle relative pratiche edilizie.

Ricordato che, come rilevato dal "Rapporto di monitoraggio 2020" dell'Osservatorio paritetico della pianificazione, di cui alla decisione della Giunta regionale del 20 dicembre 2021, n. 10 "...il tasso di rinnovamento della pianificazione toscana infatti ha raggiunto, negli ultimi 4 anni, il 96,7 % dei Comuni. I nuovi Piani Strutturali ed Operativi redatti ai sensi della L.R.65/2014, in regime ordinario, sono dotati di dimensionamenti significativamente ridotti rispetto alla pianificazione redatta ai sensi della legislazione previgente. Ulteriormente confortante è il rapporto tra il riuso e il totale del dimensionamento che raggiunge circa il 38%. Oltre a quello giuridico anche il consumo di suolo effettivo è in costante contrazione e, peraltro, rispetto all'impermeabilizzazione misurata da ISPRA nel 2020, solo il 12% dei 214 ettari ha riguardato trasformazioni irreversibili del suolo";

Atteso pertanto che, nel corso del 2022, in ragione dell'intervenuto venir meno dello stato di emergenza e del conseguente ritorno alla piena funzionalità anche degli uffici della pubblica amministrazione, la proroga dei termini, così come previsto dalla l.r. 47/2022, cessa definitivamente al 31 dicembre 2023;

Considerato altresì che, in data 31 dicembre 2022, cessa la vigenza delle disposizioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), che ha rappresentato un significativo stimolo alla ripresa dell'attività edilizia, in attuazione di quanto previsto dall'intesa sottoscritta fra lo Stato e le regioni in materia di interventi straordinari per il rilancio dell'economia attraverso l'incentivazione dell'attività edilizia mediante la concessione della possibilità di realizzare interventi straordinari di ampliamento di edifici abitativi, nonché interventi di ampliamento sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio;

Ribadita l'utilità dei contenuti della l.r. 24/2009 per il sostegno dell'economia toscana;

Valutata la non opportunità di procedere ad una proroga della l.r. 24/2009, in ragione della giurisprudenza costituzionale consolidatasi nel tempo e dei fondati rischi che un'ulteriore proroga del provvedimento costituisca fondamento per la dichiarazione di non legittimità dello stesso, con conseguente inefficacia delle misure in esso contenute,

Impegna
la Giunta regionale

nella conferma del termine ultimo del 31 dicembre 2023 delle proroghe introdotte dalla l.r. 31/2020, a supportare le amministrazioni comunali affinché procedano agli adeguamenti richiesti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 572 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2022, collegato alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”).

Premesso che:

- è opportuno prevedere adeguate misure di sostegno e promozione del settore termale da individuare nella programmazione regionale, a partire dal Programma regionale di sviluppo 2021-2025, con particolare riferimento alla possibilità di attivare progetti di rigenerazione urbana delle città termali (Montecatini Terme, Chianciano Terme, Casciana Terme ecc.) valutando di utilizzare, a tal fine, risorse comunitarie;
- con la l.r. 48/2022 viene garantita l'integrità del complesso immobiliare di particolare interesse culturale delle terme di Montecatini e, al contempo, vengono sviluppate iniziative volte alla realizzazione di progetti di musealizzazione diffusa ed alla costituzione di un centro polivalente per la fotografia del '900, in una logica generale di rigenerazione urbana del territorio.

Tenuto conto che la citata legge intende procedere con:

- l'acquisizione degli immobili “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior” nell'ambito della proposta di concordato preventivo avanzata dalla società Terme di Montecatini S.p.A.;
- la valorizzazione del compendio immobiliare tutelato tramite un piano strategico di sviluppo culturale, ai sensi dell'articolo 112 del d. lgs. 42/2004, in sinergia con gli enti di riferimento;

Considerato che:

- da tempo è all'attenzione della Regione e del Consiglio stesso una riflessione sulle prospettive del comparto termale e del rilancio delle Terme di Montecatini, ed in particolare la tutela e valorizzazione degli immobili di grande pregio che fanno parte del patrimonio termale cittadino, quale simbolo del termalismo nel mondo e centro di riferimento socio-culturale della città e dell'intera Valdinievole;
- una partecipazione diretta della Regione, in virtù delle competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali, alla qualificazione e allo sviluppo sociale e culturale del patrimonio immobiliare in stile Liberty delle Terme Tettuccio, Regina ed Excelsior di Montecatini sia da considerarsi opportuna, al fine di salvaguardare un contesto unico al mondo, riconosciuto dall'UNESCO, indissolubilmente legato alle Terme e al concetto di benessere;

Ritenuto che l'acquisizione debba essere accompagnata dalla predisposizione di un più ampio piano strategico di valorizzazione e rigenerazione culturale ed economica dei suddetti immobili inclusi nel comprensorio termale di Montecatini, valutando l'opportunità di stipulare, al riguardo, un apposito accordo di programma con il Comune interessato che definisca le azioni da intraprendere;

Considerato, infine, che in una più ampia valutazione sulla necessità di valorizzare e rilanciare le realtà termali toscane, anche Chianciano Terme rappresenta un territorio che necessita di interventi per il miglioramento della qualità urbana in un ragionamento complessivo di rigenerazione da poter

sostenere attraverso il ricorso alle risorse comunitarie;

Impegna
la Giunta regionale

a valorizzare nel suo complesso il sistema termale toscano attraverso la predisposizione di programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi urbani allo scopo di restituire qualità al territorio sia dal punto di vista ambientale che socio-economico;

a promuovere un accordo di pianificazione di cui all'articolo 41 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) con l'Amministrazione comunale di Montecatini Terme al fine di definire consensualmente le modifiche da apportare agli strumenti di pianificazione territoriale necessarie a sostenere un progetto di rigenerazione urbana della città termale;

a promuovere, parimenti, un accordo di programma con gli enti interessati al fine di mettere in atto un piano strategico e sostenibile di complessiva valorizzazione culturale degli immobili oggetto dell'acquisizione al patrimonio regionale, a partire dalle specificità storico-artistiche di tale patrimonio, nel contesto del territorio di Montecatini Terme e della Valdinievole;

a tenere conto, nel dare seguito al percorso di acquisizione al patrimonio regionale degli immobili "Terme Tettuccio", "Terme Regina" e "Terme Excelsior" previsto dall'intervento normativo in oggetto, delle necessarie perizie volte a calcolare il valore del prezzo di acquisto dei citati immobili e a soppesare ogni aspetto di congruità, anche in riferimento alla stima dei costi del progetto di valorizzazione culturale;

al fine di rendere più efficienti le politiche di sostegno che la Regione realizza tramite il programma regionale di sviluppo, a sviluppare, per quei comuni all'interno dei quali il termalismo costituisce un fattore di sviluppo urbano, specifici progetti di rigenerazione urbana, con particolare attenzione alla realtà di Chianciano Terme che necessita di un incisivo processo di rivitalizzazione degli spazi urbani da destinare a servizi a supporto della qualità ricettiva e turistica.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**